REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/75 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1975

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di importazione dei prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/75 prevede una riduzione dell'onere applicato all'importazione di carni bovine originarie degli Stati firmatari della convenzione di Lomé, a condizione che all'atto dell'esportazione dal paese d'origine sia stata riscossa una tassa d'importo equivalente ;

considerando che alle importazioni in causa non si applicano dazi doganali ; che pertanto il livello del prelievo applicabile è modificato eventualmente dagli importi compensativi adesione e monetari ; che, poiché gli importi compensativi differiscono a seconda del regime cui sono soggetti i singoli Stati membri, anche le tasse all'importazione sono di entità differente ;

considerando tuttavia che l'applicazione precisa degli importi di cui trattasi darebbe luogo a problemi di gestione complessi ed obbligherebbe i paesi terzi interessati a riscuotere importi diversi a seconda della destinazione nella Comunità ; che si rende quindi opportuno un calcolo forfettario degli importi medesimi, sulla base di due sole regioni della Comunità, costituita l'una dai nuovi Stati membri che applicano ancora importi compensativi adesione e l'altra dagli Stati membri restanti ; che, per ciascuna di queste due regioni, si deve adottare l'importo compensativo applicabile all'importazione nello Stato membro che assorbe i maggiori quantitativi delle importazioni in causa, il quale importo può essere inoltre considerato assai vicino alla media degli importi compensativi applicabili per ciascuno Stato membro ;

considerando che la prova di avvenuta riscossione della tassa all'esportazione può essere fornita iscrivendo l'importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci previsto dal regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo all'applicazione in anticipo di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé riguardanti gli scambi di merci (2) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in Irlanda o nel Regno Unito è pari al 90 % dell'importo costituito dalla media dei prelievi, diminuiti degli importi compensativi adesione applicabili alle importazioni nel Regno Unito provenienti dai paesi terzi durante il periodo di riferimento, e dell'importo compensativo monetario valido all'importazione in detto Stato membro durante l'ultima settimana completa del periodo di riferimento.

2. L'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro diverso da quelli di cui al paragrafo 1 è pari al 90 % dell'importo costituito dalla media dei prelievi applicabili durante il periodo di riferimento e dell'importo compensativo monetario valido per la Francia durante l'ultima settimana completa del periodo di riferimento.

Articolo 2

Per ogni trimestre, il periodo di riferimento è rappresentato dal trimestre precedente.

Articolo 3

1. Gli oneri all'importazione sono diminuiti dell'importo fissato conformemente all'articolo 1, soltanto se il certificato di circolazione delle merci EUR 1 del tipo precisato all'allegato 5 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75 indica :

a) nella casella n. 5 il gruppo dei paesi destinatari, menzionando gli Stati membri di cui all'articolo 1,

(1) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.

(2) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 1.

paragrafo 1, con la cifra 1 e gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con la cifra 2;

b) nella casella n. 7, l'importo della tassa all'esportazione riscosso per 100 kg;

c) nella casella n. 8, la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione.

Viene compilato un certificato distinto per singola sottovoce della tariffa doganale comune.

2. In nessun caso l'applicazione del presente regolamento può dar luogo alla concessione di un importo.

3. La tassa all'esportazione da riscuotere è quella in vigore il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

L'importo di cui viene ridotto l'onere all'importazione è quello valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d'importazione nella regione della Comunità indicata nella casella 5 del certificato di circolazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1975.

Esso si applica alle importazioni effettuate sino al 31 dicembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione